DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

relativa alla concessione del secondo contributo comunitario a favore delle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, previsto dalla decisione 91/315/CEE del Consiglio, per compensare il sovraccosto di approvvigionamento petrolifero di questi arcipelaghi, a titolo dell'anno 1991 (saldo) e 1992

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(93/426/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 91/315/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (Poseima) [1],

considerando che la decisione 91/315/CEE prevede al punto 10.1 dell'allegato l'istituzione di un aiuto comunitario specifico inteso a compensare i sovraccosti per l'approvvigionamento petrolifero delle Azzorre e di Madera;

considerando che le autorità portoghesi hanno comunicato alla Commissione i dati relativi ai sovraccosti di trasporto di prodotti petroliferi a destinazione degli arcipelaghi delle Azzorre e di Madera per l'anno di riferimento 1989;

considerando che un primo contributo comunitario relativo all'aiuto specifico in materia di energia previsto dalla decisione 91/315/CEE per l'anno 1991 è stato concesso dalla decisione 92/435/CEE della Commissione [2];

considerando che, conformemente all'articolo 2 della decisione 91/315/CEE, le disposizioni del bilancio 1993 delle Comunità permettono di concedere un secondo contributo comunitario a titolo dell'aiuto specifico in materia di energia, previsto dalla citata decisione per gli anni 1991 (saldo) e 1992, a favore di queste regioni;

considerando che occorre fissare un termine per la presentazione alla Commissione, da parte delle autorità portoghesi, della relazione prevista al punto 10.5 dell'allegato alla citata decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo del secondo contributo comunitario a favore delle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, previsto dalla decisione 91/315/CEE per coprire i sovraccosti di trasporto di prodotti petroliferi a destinazione di questi arcipelaghi, a titolo degli anni 1991 (saldo) e 1992, è fissato come segue:

1) a favore della regione autonoma delle Azzorre: 5 066 774 ecu,
2) a favore della regione autonoma di Madera: 3 233 226 ecu.

Articolo 2

Questo contributo comunitario è concesso alle condizioni previste al punto 10.5 dell'allegato alla decisione 91/315/CEE.

Il termine per la presentazione da parte delle autorità portoghesi della relazione di cui al punto 10.5 dell'allegato è fissato ad un anno, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

Per la Commissione

Abel MATUTES

Membro della Commissione

[1] GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10.
[2] GU n. L 239 del 22. 8. 1992, pag. 13.